

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☒ disposto d'ufficio  
☐ a richiesta di parte  
☐ imposto dalla legge



**ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE DALLI DIRITTI**  
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D. Lgs. 196/03

15680/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                               |                      |                |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| Dott. CORRADO CARNEVALE       | - Presidente -       | Ud. 19/03/2013 |
| Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA  | - Consigliere -      | PU             |
| Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA | - Consigliere -      |                |
| Dott. MARIA ACIERNO           | - Rel. Consigliere - |                |
| Dott. GUIDO MERCOLINO         | - Consigliere -      |                |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 15396-2008 proposto da:

RR ,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO  
1, presso l'avvocato PRASTARO ERMANNIO, che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
GIACHIN FABIO, giusta procura a margine del  
ricorso;

contro

SC

Oggetto

separazione  
versuale

R.G.N. 15396/2008

Cron. 15680

Rep.

2013

475

- **ricorrente** -

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☒ disposto d'ufficio  
☐ a richiesta di parte  
☐ imposto dalla legge

elettivamente domiciliata in ROMA, Via GERMANICO 107, presso l'avvocato BELARDI FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASTELLANI GIORGIO, giusta procura a margine del controricorso;

**- controricorrente-**

avverso la sentenza n. 1525/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato PRASTARO ERMANNO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato BELARDI FABIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Venezia, confermando la pronuncia del Tribunale nel giudizio di separazione personale tra  e  , dichiarava che la separazione era addebitabile al , che dovevano essere vietati gli incontri tra il figlio minore delle parti ed un altro figlio del , se non in presenza di entrambi i genitori; che doveva essere confermato l'assegno di mantenimento in favore della coniuge e del figlio minore così come stabilito in primo grado.

A sostegno della decisione veniva dedotto che il motivo d'appello relativo alla modifica della statuizione sull'addebito si fondava esclusivamente sull'allegazione di comportamenti negativi tenuti dalla moglie senza alcuna contestazione puntuale dei propri; che il divieto degli incontri tra i fratelli derivava dall'insorgenza di una situazione di particolare delicatezza nei rapporti familiari confermata da una relazione del 10 ottobre 2007 dei servizi sociali; che la sproporzione reddituale tra le parti era estremamente significativa, avendo il  alienato un immobile nel 2006 per 5 milioni di euro, nonché azioni della s.p.a.  per un ingente somma di denaro; avendo acquistato una grande barca ed alienata

un'altra al fratello per una cospicua somma, avendo la disponibilità di case di villeggiatura e comunque godendo di un tenore di vita particolarmente elevato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il [R ] affidandosi a sette motivi. Ha resistito con controricorso la [S ]. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Nel primo motivo viene dedotta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione dell'addebito. In particolare il ricorrente rileva che in sede d'appello erano state formulate puntuali censure in ordine alla genericità e alla marginalità delle circostanze riferite dai testi di controparte ed erano state indicate anche ragioni critiche sulla valutazione dei comportamenti ascritti al [R ] oltre ad essere specificamente sottolineate le ragioni d'addebito alla [S ]. Il motivo proposto è inammissibile perché volto a richiedere alla Corte un riesame dei fatti divergente dalla valutazione eseguita, con motivazione esauriente ed adeguata, nella sentenza impugnata in ordine all'attribuzione dell'addebito al ricorrente. (Cass. 7921 del 2011) Peraltro, la concreta formulazione del motivo si rivolge esclusivamente alla unilaterale trattazione delle ragioni d'addebito ascrivibili alla controparte,

rimanendo del tutto generica in ordine all'esame critico delle proprie.

Nel secondo motivo viene svolta la medesima censura sotto il profilo della violazione dei criteri dettati dall'art. 151 cod. civ. La formulazione del motivo è del tutto generica, limitandosi la parte ricorrente ad indicare la necessità di una valutazione comparativa, senza però indicare in quale parte della sentenza tale valutazione e la conseguente dedotta violazione del criterio normativo si sia consumata. Anche questo motivo, deve, pertanto, ritenersi inammissibile.

Il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per intima connessione logica, hanno ad oggetto la censura, sotto il duplice motivo della violazione di legge (art. 155 cod. civ.) e del vizio di motivazione, della statuizione della sentenza impugnata relativa alla conferma del divieto d'incontri tra i due figli del ricorrente. Per la parte relativa alla violazione di legge, la formulazione della censura è del tutto generica, non essendo indicata quale sia la violazione dell'art. 155 cod. civ. consumata nella sentenza, in ordine alla statuizione contestata. La norma assunta come parametro ha, infatti, lo scopo di regolare l'affidamento e la misura del contributo al mantenimento del figlio

minore secondo le modalità più coerenti con l'interesse del medesimo. Nella specie, il divieto d'incontri è stato giustificato sulla base di condivise risultanze di indagini tecniche, dopo aver dato atto dell'esito degli accertamenti penali, proprio al fine di salvaguardare nel massimo grado l'interesse del minore, secondo la valutazione incensurabilmente fornita dal giudice d'appello. La conclusione è, di conseguenza, stata assunta sulla base della complessiva valutazione degli elementi di fatto disponibili. A fronte di questa completa valutazione la parte ricorrente oppone genericamente l'assenza di particolari cause impeditive dei rapporti tra fratelli senza indicare di quali carenze istruttorie la valutazione della Corte d'Appello sia inficiata e quale sia in concreto il vulnus all'interesse superiore del minore che con la decisione assunta si sia determinato, limitandosi ad affermare l'esigenza dei contatti tra i due fratelli. Anche questi motivi devono, in conclusione ritenersi inammissibili per difetto di specificità. Infine il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione è inammissibile anche sotto il profilo della mancanza del momento di sintesi finale ex art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, mentre il quarto si conclude con un quesito del tutto generico, disancorato dalla concreta statuizione censurata,

relativa al divieto d'incontro tra i due figli del  
ricorrente dovuto a precise ragioni.

Il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere  
trattati congiuntamente, in quanto entrambi rivolti a  
censurare, sotto il duplice profilo del vizio di  
motivazione e della violazione di legge (art. 155 e 156  
cod. civ.), l'ammontare dell'assegno di mantenimento per  
il figlio minore così come giudizialmente determinato. Al  
riguardo il ricorrente evidenzia in particolare che nella  
sentenza di secondo grado non vengono indicate le  
esigenze di mantenimento del minore; non viene correlato  
l'ammontare dei redditi dell'obbligato con l'ammontare  
dell'assegno; viene ingiustificatamente sopravvalutato il  
patrimonio del ricorrente; vengono erroneamente  
riscontrati indici di elevato tenore di vita coniugale  
non corrispondenti alle risultanze istruttorie. Anche  
questi motivi risultano rivolti a richiedere a codesta  
Corte un riesame degli accertamenti di fatto che porti ad  
un risultato diverso da quello incensurabilmente  
risultante dalla sentenza impugnata. Al riguardo deve  
osservarsi che il tenore di vita coniugale è stato  
correttamente desunto dall'elevato livello patrimoniale e  
reddituale goduto dal ricorrente, accertato mediante  
consulenza tecnica d'ufficio, neanche specificamente  
censurata. Le esigenze del minore sono state, di

conseguenza, fondate su tale elevato tenore di vita di cui la legge impone, in presenza delle condizioni reddituali e patrimoniali, la conservazione. A tal fine, del tutto superflua deve ritenersi l'esplicita ed analitica indicazione delle singole voci relative al mantenimento del minore medesimo, trattandosi, comunque, di una valutazione condizionata dal tenore di vita familiare e dalla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato e dell'altro coniuge, da valutarsi comparativamente, così come svolto dalla Corte d'Appello. Ne consegue la manifesta infondatezza di entrambi i motivi.

Nel settimo motivo viene censurata, sotto il profilo della violazione dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., la determinazione relativa all'assegno di mantenimento per la coniuge. La parte ricorrente censura l'omesso rilievo della durata dell'unione coniugale e del contributo della moglie alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge oltre alla omessa considerazione della sua capacità di lavoro. Il motivo, genericamente enunciato, si conclude con la formulazione di un quesito di diritto del tutto generico in quanto riferito all'applicabilità in via generale dei criteri determinativi dell'assegno. Esso pertanto deve ritenersi manifestamente inammissibile, anche per difetto di

specificità, non essendo in alcun modo spiegato in quale parte della sentenza impugnata i canoni normativi relativi all'assegno di mantenimento per il coniuge separato, peraltro solo genericamente indicati con il riferimento all'articolo del codice civile, siano stati violati. Va osservato, infine, che non può essere conferito rilievo esclusivo o del tutto prevalente all'indicato criterio della durata del matrimonio, unico riferimento concreto rinvenibile nello svolgimento del motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

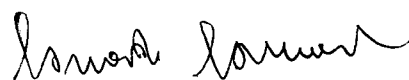
La Corte,

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del controricorrente liquidate in E 9200 di cui E 200 per esborsi ed accessori di legge.

In caso di diffusione si omettano le generalità delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2013.

Il presidente  
(Dr. Corrado Carnevale)



Il giudice est.  
(Dr.ssa Maria Anierno)



Depositato in Cancelleria

21 GIU 2013

IL CANCELLIERE  
Angela Bianchi

CASSAZIONE.net